

N. R.G. 2015/



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
**PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE**

nella persona del giudice onorario dott.ssa Roberta Mandelli,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'08-04-2016,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella causa civile iscritta al n. .../2015 del ruolo generale degli affari contenziosi civili

**TRA**

• ... , nato a Lagos (Nigeria), il 20-03-1986, elettivamente domiciliato in Milano, alla via Cadore n. 19, presso lo studio dell'avv. Laura Mazza, che lo rappresenta e assiste, giusta procura in calce al ricorso introduttivo

- ricorrente -

**E**

• **MINISTERO DELL'INTERNO** presso la **COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE** presso la Prefettura di Milano

- convenuto -

**E**

• con l'intervento del **PUBBLICO MINISTERO**

OGGETTO: ricorso ex art. 35 d. lgs. n. 25/2008.

Conclusioni del ricorrente: in via principale: riconoscimento della protezione internazionale ovvero riconoscimento della protezione sussidiaria; in via subordinata: riconoscimento della protezione umanitaria, come da conclusioni rassegnate all'udienza dell'08-04-2016.

**IN FATTO E IN DIRITTO**

Con ricorso ex art. 35 d.lgs. n. 25/2008 tempestivamente inviato in Cancelleria in data 14-10-2015, cittadino della Nigeria, ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello *Status* di Rifugiato di Milano (provvedimento in data 23-07-2015, notificato in data 15-09-2015) che aveva rigettato la sua richiesta di protezione internazionale.

Nella domanda oggetto del presente giudizio, ... ha rappresentato quanto segue:



- di essere originario di Lagos e convertito al cristianesimo;
- di appartenere ad un famiglia di religione musulmana: il padre del ricorrente è anche la massima autorità religiosa della religione tradizionale degli Egun, praticata nel villaggio di origine;
- di essere stato costretto dal padre, sin dall'infanzia, a partecipare ai riti e alle cerimonie della religione tradizionale poiché, essendo egli l'unico figlio maschio, avrebbe assunto il ruolo del padre;
- di essere stato, quindi, costretto a mangiare erbe e preparati che gli procuravano malessere e a subire tagli sul corpo e sul volto;
- di aver partecipato, nel 2011, alla cerimonia religiosa per la successione al padre, ormai molto anziano: di aver assunto in tale contesto erbe e composti preparati dal padre, che gli facevano perdere i sensi;
- di essere fuggito dalla madre, di religione cristiana, che viveva a Abeukuta;
- di essersi convertito al cristianesimo e di aver frequentato la chiesa cristiana denominata Redeem;
- di essere stato minacciato di morte dal padre;
- di aver lasciato la Nigeria.

In caso di rientro nel Paese d'origine, parte ricorrente dichiara di temere per la propria vita.

La Commissione Territoriale, non costituitasi in giudizio seppur ritualmente informata, non ha trasmesso gli atti relativi al procedimento svoltosi dinanzi ad essa. Dalla documentazione prodotta dal ricorrente si evince che il provvedimento di diniego è fondato sulla mancanza dei presupposti di cui all'art. 1 della Convenzione di Ginevra, stante la scarsa verosimiglianza del racconto.

Il P.M. ha ricevuto rituale notifica del ricorso introduttivo e non ha depositato memorie, né rassegnato conclusioni.

Sentito il ricorrente, acquisiti i documenti prodotti, all'udienza dell'08-04-2016 il Giudice si è riservato la decisione.

Prima di esaminare nel merito le domande formulate dal ricorrente, occorre previamente individuare la normativa applicabile al caso di specie e richiamata nel ricorso introduttivo del presente procedimento.

Ai sensi dell'art. 2 del d. lgs. 19-11-2007 n. 251, conformemente alla Convenzione sullo status dei rifugiati firmata a Ginevra il 28-7-1951 e ratificata con L. 24-7-1954 n. 722, rifugiato è il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o non vuole avvalersi della protezione di tale Paese. Il successivo art. 3 dispone che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dell'attribuzione della protezione sussidiaria, il richiedente debba presentare tutti gli elementi e la documentazione



necessaria a motivare la relativa domanda. Ai sensi degli artt. 5 e 7 del medesimo d. lgs., ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale, gli atti di persecuzione paventati debbono essere sufficientemente gravi, per natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, potendo assumere, tra le altre, la forma di atti di violenza fisica o psichica, di provvedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari discriminatori; responsabili della persecuzione o del danno grave debbono essere lo Stato, partiti od organizzazioni che controllano lo Stato od una parte consistente del suo territorio; soggetti non statuali, se i soggetti sopra citati, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

È, invece, persona ammissibile alla protezione sussidiaria il *"cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del d. lgs. del 19-11-2007 n. 251, e il quale non può ovvero, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese"*; più precisamente, secondo il citato art. 14 *"sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale"*.

Se per un verso, nelle controversie attinenti al riconoscimento dello *status* di rifugiato politico, deve ritenersi in via generale attenuato l'onere probatorio incombente sul richiedente - così come oggi esplicitato dall'art. 3, comma 5, d. lgs. n.251/2007, d'altra parte il richiedente protezione non è esonerato dalla prova. Secondo l'insegnamento della Cassazione *"L'onere probatorio deve, dunque, essere assolto seppur in via indiziaria tenendo conto delle difficoltà connesse e volte ad un allontanamento forzato e segreto, ma comunque a mezzo elementi aventi carattere di precisione, gravità e concordanza, desumibili dai dati, anche documentali, offerti al bagaglio probatorio (...) Il fatto che tale onere debba intendersi in senso attenuato non incide sulla necessità della sussistenza sia della persecuzione sia del suo carattere personale e diretto per le ragioni rappresentate a sostegno della sua rivendicazione (cfr. Cass. n. 26278/2005), e soprattutto non pone a carico dell'amministrazione alcuno speculare onere ne' di concedere il beneficio del dubbio, ne' di smentire con argomenti contrari le ragioni addotte dall'istante."* (Cass. 18353/2006).

In particolare, per accertare la veridicità e l'attendibilità delle circostanze esposte da parte ricorrente a fondamento delle proprie istanze di protezione internazionale deve farsi applicazione del regime



dell'onere della prova previsto nel d. lgs. n.251/2007, il quale stabilisce che, se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenuti comunque veritieri se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; c) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (v. Cass. 6879/2011).

In merito alla domanda proposta dal ricorrente, alla luce della suesposta normativa e giurisprudenza, il ricorso proposto da [redacted] è fondato e merita accoglimento: infatti, le vicende personali narrate dall'odierno ricorrente sia nel corso dell'audizione avanti la Commissione Territoriale in data 16-07-2015, sia nel ricorso introduttivo, sia nel corso dell'interrogatorio libero avanti questo Giudice in data 08-04-2016, devono essere qualificate come atti persecutori, che comportano la violazione di diritti umani fondamentali.

Questo Giudice non ritiene condivisibile la decisione della Commissione e le motivazione addotte a sostegno del provvedimento di rigetto del 23-07-2015. Infatti, il racconto del ricorrente si presenta chiaro, preciso e coerente con la documentazione offerta in comunicazione e con il contesto sociale di provenienza. L'odierno ricorrente ha ampiamente documentato la propria storia personale e il proprio percorso di conversione religiosa con allegati della cui veridicità e autenticità non si può dubitare. In particolare, [redacted] ha dato prova di essere stato minacciato di morte dal padre per non aver abbracciato la regione tradizionale da lui professata (documento n. 16, dichiarazione della sorella), di essersi convertito al cristianesimo e di aver frequentato la chiesa cristiana "The Redeemed Christian Church of God di Lagos" (documento n. 10, dichiarazione del pastore della chiesa Kayode Ajala). La vicenda personale narrata dal ricorrente appare chiara e priva di rilevanti contraddizioni, oltre che supportata dai riferiti elementi istruttori, in maniera da risultare verosimile l'intera prospettazione dallo stesso fornita delle ragioni del suo allontanamento dalla Nigeria. Non appaiono condivisibili le obiezioni sollevate dalla Commissione: per quanto riguarda l'asserita mancanza di rischio in caso di rientro a causa dell'età avanzata del padre, si osserva che tale timore è attuale ed effettivo, considerato il fatto che il padre è ancora in vita; per quanto riguarda l'intervento delle autorità, il ricorrente ha spiegato – e la spiegazione è plausibile e logica – che il ruolo egemone del padre gli ha impedito di rivolgersi alla Polizia, stante anche l'elevato grado di corruzione della stessa, ampiamente documentato dagli allegati in atti (rapporto Amnesty International 2013 – documento n. 5). La documentazione medica prodotta (documenti n. 7 e 11) ha dimostrato lo stato di grave scompenso dell'equilibrio psichico conseguente al vissuto



personale e ai timori legati alla figura paterna, nonché l'esistenza di un percorso terapeutico iniziato nel mese di ottobre 2015 e tuttora in atto.

Nel caso di specie sussistono tutti gli elementi identificativi dello status di rifugiato, cioè la persecuzione subita dal ricorrente ad opera del padre, quale massimo esponente della comunità religiosa, e l'impossibilità di ricevere adeguata protezione da parte dello Stato.

Inoltre, il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e ha presentato la domanda di protezione in maniera tempestiva.

Per tali ragioni, la domanda di protezione internazionale deve essere accolta.

L'accoglimento della domanda principale esclude, per assorbimento, la necessità di esaminare le domande subordinate di protezione.

Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili da parte del ricorrente vittorioso in ragione della natura della controversia.

**P.Q.M.**

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

- in accoglimento del ricorso ex art. 35 d. lgs. n. 25/2008, riconosce a \_\_\_\_\_ nato a Lagos (Nigeria), il 20-03-1986, lo status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28-07-1951 e del d.lgs. 19-11-2007 n. 251;
- spese non ripetibili;
- dispone che la presente ordinanza sia notificata al ricorrente e comunicata al Ministero dell'Interno presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Milano.

Milano, li 15 aprile 2016

Il Giudice  
Roberta Mandelli

